

La versione originale in lingua [en](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

greco

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Pagamento di ammende

Il principio del reciproco riconoscimento riguarda anche l'imposizione di sanzioni pecuniarie nei casi transfrontalieri, facilitando l'applicazione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state irrogate.

Non esiste una traduzione ufficiale della versione linguistica che state consultando.

Qui è possibile consultare una versione del testo tradotta automaticamente. Attenzione: la traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica.

-----italiano-----bulgarospagnolocecodanesetedescoestonefrancesecroatolettonelitanoungheresemalteseolandese
polaccoportoghesislovaccoslovenofinlandesesvedese

Il diritto dell'UE, in particolare con la [decisione quadro 2005/214/GAI](#) applica il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che consente a un'autorità giudiziaria o amministrativa di trasmettere direttamente una sanzione pecuniaria a un'autorità di un altro paese dell'UE e ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sanzione senza ulteriori formalità.

Il principio si applica a tutti i reati punibili con sanzioni pecuniarie e il principio del controllo della doppia incriminabilità è stato abolito per 39 reati elencati (ad esempio, partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, stupro, furto, infrazioni al codice della strada). Le sanzioni devono essere inflitte dalle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri e tale decisione deve essere definitiva, ossia non vi deve essere più alcuna possibilità di impugnare la decisione.

Una decisione, insieme a un [certificato PDF](#) (107 Kb) [en](#) come stabilito nella decisione quadro, può essere trasmessa alle autorità competenti di uno Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale la decisione è stata emessa possiede beni o redditi, sia residente abitualmente o abbia registrato la sede legale. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità che ai sensi della legislazione nazionale sono competenti per la gestione della trasmissione delle decisioni sull'emissione di sanzioni pecuniarie nei casi transfrontalieri.

Lo Stato in cui la decisione è stata trasmessa può rifiutare di eseguire la decisione in un numero limitato di casi (ad esempio, se il certificato non è stato prodotto, è incompleto; se la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR; se la persona in questione non poteva essere penalmente responsabile ecc.). L'esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Nell'ambito della stessa si possono infliggere pene detentive o altre sanzioni previste dal diritto nazionale in caso di mancato recupero della sanzione pecuniaria. Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettano allo Stato di esecuzione, salvo altrimenti convenuto dagli Stati membri interessati.

Per maggiori informazioni sull'attuazione da parte dei vari Stati membri, cliccate [qui](#) (sarete reindirizzati alla pagina corrispondente della Rete giudiziaria europea in materia penale).

Ultimo aggiornamento: 22/01/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.